



*COMUNE DI ANGIARI*

*PROVINCIA DI VERONA*

C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232

Tel. 0442 97007 Fax 98210

PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

**REGOLAMENTO DI  
AUTOTUTELA IN  
MATERIA TRIBUTARIA**

## INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Annullamento e revoca l'ufficio in caso di autoaccertamento	Pag. 3
Art. 3 - Rinuncia all'imposizione	Pag. 3
Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	Pag. 4
Art. 5 - Criteri di priorità e opportunità	Pag. 5
Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento	Pag. 5
Art. 7 - Adempimenti degli uffici	Pag. 5
Art. 8 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	Pag. 6
Art. 9 - Pubblicità del regolamento	Pag. 6
Art. 10 - Entrata in vigore	Pag. 6

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

## **Art. 2**

### **ANNULAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante in pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

## **Art. 3**

### **RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso spese di giudizio.

## **Art. 4**

### **IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
  - a. errore di persona
  - b. evidente errore logico o di calcolo
  - c. errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
  - d. doppia imposizione o tassazione
  - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
  - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
  - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
  - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale
  
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune .

## **Art. 5**

### **CRITERI DI PRIORITA' E OPPORTUNITA'**

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

## **Art. 6**

### **ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Giunta Comunale.
2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a due milioni di lire, il Responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

## **Art. 7**

### **ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI**

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

## **Art. 8**

### **RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.
2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

## **Art. 9**

### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sarà tenuta ad disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 10**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del comune.